



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME  
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**  
presso il Consiglio d'Europa con sede a STRASBURGO

**ADDENDUM**

AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE  
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO N. 14 ALLA  
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI  
(1° luglio 2009)  
(in vigore dal 01 luglio 2009)

versione in lingua **ITALIANA**  
(traduzione **non** ufficiale a cura dell'avv. Maurizio **de Stefano**)

**CANCELLERIA DELLA CORTE**  
STRASBURGO

**Nota della cancelleria**

1. Le seguenti disposizioni si applicheranno nelle procedure davanti alla Corte riguardanti le Alte Parti Contraenti che hanno espresso il loro consenso all'applicazione in via provvisoria delle disposizioni del Protocollo n. 14 alla Convenzione relativamente, i) ai giudici unici e ii) ai Comitati di tre giudici.
2. Un'Alta Parte Contraente può esprimere il suo consenso in tre maniere : a) accettando l'accordo intervenuto nel corso della sessione del Comitato dei Ministri tenutasi a Madrid il 12 maggio 2009 quanto all'applicazione provvisoria di alcune procedure previste nel Protocollo n° 14 alla Convenzione ; b) ratificando il Protocollo n° 14 bis seguendo le condizioni del suo articolo 6 ; o c) accettando l'applicazione provvisoria del Protocollo n° 14 bis seguendo le condizioni del suo articolo 7.
3. Ogni riferimento agli articoli 24 - 28 della Convenzione nelle disposizioni che seguono riguarda il testo dei relativi articoli come modificato dal Protocollo n° 14 bis, così come le disposizioni corrispondenti del Protocollo n° 14 relative ai giudici unici ed alla nuova procedura del Comitato.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo,

Vista la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli,

Visto l'accordo intervenuto nel corso della sessione del Comitato dei Ministri tenutasi a Madrid il 12 maggio 2009 quanto all'applicazione provvisoria di certe procedure previste nel Protocollo n° 14 alla Convenzione,

Visto il Protocollo no 14 *bis* alla Convenzione,

Adotta i seguenti emendamenti al Regolamento nei confronti delle Alte Parti contraenti che hanno espresso il loro consenso per l'applicazione su una base provvisoria delle disposizioni del Protocollo n° 14 relative i) ai giudici unici e ii) ai Comitati di tre giudici .

**Articolo 1**

Sono inserite o modificate all'articolo 1 del Regolamento le seguenti definizioni :

*Articolo 1<sup>1</sup>*  
(Definizioni)

A Il termine « Convenzione » indica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli ed ogni riferimento nel presente Regolamento agli articoli 24 - 28 della Convenzione riguarda il testo di questi articoli come modificato dal Protocollo n° 14 bis, così come le corrispondenti disposizioni (articoli 24 - 28) del

Protocollo n° 14 relative ai giudici unici ed alla nuova procedura del Comitato ;

B Il termine « Comitato » indica un Comitato di tre giudici costituito ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione, e l'espressione « Presidente del Comitato » indica il giudice che presiede un tale « Comitato » ;

C L'espressione « formazione di giudice unico » indica un giudice che tiene la seduta da solo in virtù dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione ;

D Il termine « Corte » indica indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una sezione, una Camera, un Comitato, un giudice unico o il collegio di cinque giudici indicato all'articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione ;

E Il termine « relatore non giudiziario » indica un membro della cancelleria incaricato di assistere le formazioni di giudice unico in applicazione dell'articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione.

**Articolo 2**

Le parole « ivi compresi i referendari » sono soppresse nell'articolo 18 paragrafo 3 del Regolamento, che di conseguenza si legge come segue :

*Articolo 18<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Come modificato dalla Corte il 7 luglio 2003 ed il 29 giugno 2009.

(Organizzazione della cancelleria)

3. I funzionari della cancelleria, ma non il cancelliere né i cancellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa con l'accordo del Presidente della Corte o del cancelliere che agisce sotto le istruzioni del Presidente.

### Articolo 3

Nel Regolamento è inserito un articolo 18 A così formulato :

*Articolo 18A<sup>3</sup>*

(Relatori non giudiziari)

1. Quando tiene la seduta in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori non giudiziari, che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.
2. I relatori non giudiziari sono designati dal Presidente della Corte su proposta del cancelliere.

### Articolo 4

L'articolo 27 paragrafo 4 del Regolamento è riformulato in maniera da leggersi come segue:

*Articolo 27<sup>4</sup>*

(Comitati)

4. Il Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.

### Articolo 5

Nel Regolamento è inserito un articolo 27 così formulato :

*Articolo 27A<sup>5</sup>*

(Formazione di giudice unico)

1. Una formazione di giudice unico è istituita in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato l'ufficio, il Presidente della Corte decide il numero dei giudici unici da nominare ed anche la durata del loro mandato e procede alle nomine richieste. Il Presidente redige la lista degli Stati Parti interessate dalle presenti disposizioni ed indica il o i giudici principalmente responsabili dell'esame dei ricorsi diretti contro ognuno di questi Stati.
2. Il Presidente della Corte ed i Presidenti delle sezioni possono essere esonerati dei compiti di giudice unico. I giudici unici continuano ad assumere i loro altri compiti in seno alle sezioni di cui sono membri in conformità all'articolo 25 paragrafo 2 del presente Regolamento.
3. In applicazione dell'articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione, ogni giudice unico, quando delibera, è assistito dal un relatore non giudiziario.

### Articolo 6

Sono aggiunte all'articolo 28 paragrafo 5 del Regolamento le parole « ai giudici chiamati a tenere la seduta come giudici unici o in un Comitato ». Di conseguenza, l'articolo 28 paragrafo 5 del Regolamento si legge come segue :

*Articolo 28<sup>6</sup>*

(Impedimento, astensione o dispensa)

5. Le precedenti disposizioni si applicano parimenti ai giudici chiamati a tenere la seduta come giudici unici o in un Comitato, restando inteso che la notifica prevista nei paragrafi 1 e 3 è indirizzata al Presidente della sezione.

### Articolo 7

L'articolo 33 paragrafo 4 del Regolamento è modificato in modo da leggersi come segue :

*Articolo 33<sup>7</sup>*

(Pubblicità dei documenti)

4. Le decisioni e le sentenze delle Camere sono accessibili al pubblico. Le decisioni e le sentenze dei Comitati, ivi comprese le decisioni coperte dalla riserva che figura all'articolo 53 paragrafo 5 del Regolamento, sono accessibili al pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico delle informazioni generali sulle decisioni adottate dalle formazioni di giudice unico in virtù dell'articolo 52 A paragrafo 1 del Regolamento e dai Comitati in virtù dell'articolo 53 paragrafo 5 del Regolamento.

### Articolo 8

L'articolo 45 del Regolamento è modificato in modo da menzionare la competenza dei Comitati. Di conseguenza si legge come segue :

*Articolo 45*

(Firme)

2. Quando il ricorso è presentato da una organizzazione non governativa o da un gruppo di individui, esso è firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La Camera o il Comitato interessati decidono ogni questione riguardante l'accertamento se le persone che hanno firmato un ricorso avevano i poteri per farlo.

### Articolo 9

L'articolo 49 del Regolamento è modificato in modo da menzionare il ruolo dei giudici unici e dei Comitati. L'articolo 49 di conseguenza si legge come segue :

*Articolo 49<sup>8</sup>*

(Ricorsi individuali)

1. Quando gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rivelare che il ricorso è irricevibile o che dovrebbe essere cancellato dal ruolo, questo è esaminato da un giudice unico, salva una speciale ragione per procedere diversamente.
2. Quando la Corte è investita a norma dell'articolo 34 della Convenzione ed il ricorso sembra giustificare un esame da parte di una Camera o di un Comitato che esercita le funzioni che gli sono conferite dall'articolo 53 paragrafo 2 del Regolamento, il Presidente della sezione a cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.
3. Nel corso del suo esame, il giudice relatore :
  - a) può domandare alle parti di sottoporre, entro un dato termine, ogni chiarimento relativo ai fatti, ogni documento o tutti gli altri elementi che reputa pertinenti ;

---

<sup>2</sup> Come modificato dalla Corte il 13 novembre 2006.

<sup>3</sup> Aggiunto dalla Corte il 29 giugno 2009.

<sup>4</sup> Come modificato il 13 novembre 2006.

<sup>5</sup> Aggiunto dalla Corte il 29 giugno 2009.

<sup>6</sup> Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, il 13 dicembre 2004 e il 29 giugno 2009.

<sup>7</sup> Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, il 7 luglio 2003, il 4 luglio 2005, il 14 maggio 2007 e il 29 giugno 2009.

<sup>8</sup> Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, il 4 luglio 2005, il 14 maggio 2007 e il 29 giugno 2009.

- b) decide sul punto di sapere se il ricorso deve essere esaminato da un giudice unico, da un Comitato o da una Camera, sapendo che il Presidente della sezione può ordinare che il caso sia sottoposto ad una Camera o ad un Comitato ;
- c) sottopone i rapporti, progetti di testi ed altri documenti che possono aiutare la Camera, il Comitato o i loro rispettivi Presidenti ad assolvere alle loro funzioni.

#### **Articolo 10**

E' inserito nel Regolamento un articolo 52 A così formulato :

##### *Articolo 52<sup>9</sup>*

(Procedura davanti un giudice unico )

1. Conformemente all'articolo 28 della Convenzione, un giudice unico può dichiarare irricevibile un ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione o cancellarlo dal ruolo quando una simile decisione può essere presa senza ulteriore esame . Questa decisione è definitiva. Il ricorrente ne è informato con lettera.
2. Conformemente all'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione, un giudice unico non può deliberare su di un ricorso diretto contro lo Stato con riferimento al quale egli è stato eletto.
3. Se il giudice unico non adotta alcuna delle decisioni previste al paragrafo 1 del presente articolo , egli trasmette il ricorso per l' esame sia ad un Comitato , sia ad una Camera.

#### **Articolo 11**

L'articolo 53 del Regolamento è modificato in modo da rispecchiare la procedura davanti i Comitati. Di conseguenza si legge come segue :

##### *Articolo 53<sup>10</sup>*

(Procedura davanti ad un Comitato )

1. Conformemente all'articolo 28 paragrafo 4 a) della Convenzione, il Comitato può, all'unanimità ed in ogni momento della procedura , dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte quando una simile decisione può essere presa senza ulteriore esame.
2. Se, alla luce delle osservazioni presentate dalle parti in virtù dell'articolo 54 paragrafo 2 b), il Comitato reputa che il caso deve essere esaminato secondo la procedura prevista all'articolo 28 paragrafo 4 b) della Convenzione, esso adotta, all'unanimità, un sentenza che comprende la sua decisione sulla ricevibilità ed, all'occorrenza, sulla equa riparazione .
3. Se il giudice eletto con riferimento alla Alta Parte contraente interessata non è membro del Comitato , quest'ultimo può , all'unanimità ed in ogni momento della procedura , decidere di invitarlo a tenere la seduta nel suo ambito in luogo e posto di uno dei suoi membri , tenendo conto di ogni fattore pertinente, ivi compresa la questione se la Alta Parte contraente ha contestato l'applicazione della procedura prevista all'articolo 28 paragrafo 4 b) della Convenzione.
4. Le decisioni e le sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 4 della Convenzione sono definitive.
5. Salvo che Comitato decida diversamente, la decisione pronunciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 4 a) della Convenzione è comunicata per lettera al ricorrente, così come alle Alte Parti contraenti interessate quando quest'ultime sono state precedentemente informate del ricorso in applicazione del presente Regolamento .
6. Se il Comitato non adotta né decisione né sentenza , esso trasmette il ricorso alla Camera costituita conformemente all'articolo 52 paragrafo 2 del presente Regolamento per giudicare il caso.
7. Le disposizioni degli articoli da 79 a 81 del presente Regolamento si applicano, all'occorrenza, alle sentenze e decisioni adottate da un Comitato .

#### **Articolo 12**

L'articolo 74 paragrafi 1, 1 a) e 2 è modificato in modo da tener conto delle sentenze adottate da un Comitato . Queste disposizioni di conseguenza si leggono come segue :

##### *Articolo 74<sup>11</sup>*

(Contenuto della sentenza )

1. Ogni sentenza prevista dagli articoli 28, 42 e 44 della Convenzione comprende :
  - a) il nome del Presidente e degli altri giudici che compongono la Camera o il Comitato così come del cancelliere o del cancelliere aggiunto ;
2. Ogni giudice che ha preso parte all'esame del caso di una Camera o della Grande Camera ha diritto di aggiungere alla sentenza sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

#### **Articolo 13**

L'articolo 75 paragrafi 1, 2 e 3 è modificato in modo da menzionare le decisioni in materia di equa riparazione pronunciate dai Comitati. Queste disposizioni di conseguenza si leggono come segue :

##### *Articolo 75<sup>12</sup>*

(Decisione sulla questione della equa riparazione )

1. Quando la Camera o il Comitato accertano una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli , essi deliberano con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se una specifica domanda è stata presentata conformemente all'articolo 60 del presente Regolamento e se la questione si trova matura per la decisione ; se no, essi la riservano, in tutto o in parte, e fissano la procedura ulteriore.
2. Per deliberare sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera o il Comitato tengono la seduta per quanto possibile nella stessa composizione che per l'esame del merito del caso. Se non è possibile riunire la Camera o il Comitato originari, il Presidente della sezione completa o costituisce la Camera o il Comitato per estrazione a sorte.
3. Quando la Camera o il Comitato accordano una equa riparazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, possono decidere che , se il pagamento non interviene entro il termine fissato, degli interessi moratori saranno dovuti sulle somme assegnate.

#### **Articolo 14**

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 77 del Regolamento sono modificati in modo da comprovare la firma e la comunicazione delle sentenze adottate da un Comitato . Queste disposizioni di conseguenza si leggono come segue :

##### *Articolo 77<sup>13</sup>*

(Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza )

1. La sentenza è firmata dal Presidente della Camera o del Comitato e dal cancelliere.

<sup>9</sup> Aggiunto dalla Corte il 29 giugno 2009.

<sup>10</sup> Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002, il 4 luglio 2005 e il 14 maggio 2007.

<sup>11</sup> Come modificato dalla Corte il 29 giugno 2009.

<sup>12</sup> Come modificato dalla Corte il 13 dicembre 2004 e il 29 giugno 2009.

<sup>13</sup> Come modificato dalla Corte il 29 giugno 2009.

2. La sentenza pronunciata da una Camera può essere letta in pubblica udienza dal Presidente della Camera o da un altro giudice da lui delegato. Gli agenti e rappresentanti delle parti sono debitamente preavvisati della data dell'udienza. In assenza di lettura in pubblica udienza e nel caso delle sentenze pronunciate da un Comitato, la comunicazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo vale pronuncia.